



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 giugno 2011 (21.06)
(OR. en)**

11689/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0145 (NLE)**

**ACP 146
FIN 417
PTOM 31**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2011, compresa la seconda quota per il 2011
NB: IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2011, compresa la seconda quota per il 2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu (Benin) il 23 giugno 2000¹, riveduto a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 25 giugno 2005² e riveduto una seconda volta a Ouagadougou (Burkina Faso) il 22 giugno 2010³,

vista la decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 2 giugno 2006, che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l'accordo di partenariato ACP-CE riveduto⁴,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

³ GU L 287 del 4.11.2010, pagine 1, 3 e 68.

⁴ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1⁵,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE⁶, in particolare l'articolo 7,

vista la decisione 2007/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2007, che modifica l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013⁷,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in seguito denominato "regolamento finanziario del 10° FES")⁸, in particolare l'articolo 57, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁹,

⁵ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

⁶ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

⁷ GU L 202 del 3.8.2007, pag. 35.

⁸ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

⁹ Doc. 11492/11 ACP 142 FIN 402 PTOM 29.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione presenterà entro il 15 giugno una proposta in cui vengono specificati l'importo della seconda quota del contributo per il 2011 e l'importo annuale del contributo per l'anno 2011 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuale dovesse deviarne.
- (2) Su proposta della Commissione, il 17 novembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione di fissare rispettivamente a 3 690 000 000 euro e a 210 000 000 euro la quota della Commissione e della BEI dell'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2011.
- (3) In conformità con l'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno sul 10° FES, qualora i contributi dovessero deviare dalle esigenze effettive del FES, la Commissione presenta una proposta al Consiglio per modificare l'importo di tali contributi entro il massimale già deciso. Pertanto, l'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2011 assegnati alla Commissione dovrebbe essere fissato a 3 100 000 000 euro.
- (4) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (5) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare anche una richiesta di fondi a titolo del 9° FES in base all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES per la BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2011 assegnati alla Commissione è fissato a 3 100 000 000 euro.

Articolo 2

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota per il 2011 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Seconda quota dei contributi FES per il 2011 (euro)

STATI MEMBRI	9° FES	10° FES	2a quota		Totale 2a quota
	%	%	pagata alla	pagata alla	
			BEI	Commissione	
			9° FES	10° FES	
BELGIO	3,92	3,53	3.920.000	35.300.000	39.220.000
DANIMARCA	2,14	2,00	2.140.000	20.000.000	22.140.000
GERMANIA	23,36	20,50	23.360.000	205.000.000	228.360.000
GRECIA	1,25	1,47	1.250.000	14.700.000	15.950.000
SPAGNA	5,84	7,85	5.840.000	78.500.000	84.340.000
FRANCIA	24,30	19,55	24.300.000	195.500.000	219.800.000
IRLANDA	0,62	0,91	620.000	9.100.000	9.720.000
ITALIA	12,54	12,86	12.540.000	128.600.000	141.140.000
LUSSEMBURGO	0,29	0,27	290.000	2.700.000	2.990.000
PAESI BASSI	5,22	4,85	5.220.000	48.500.000	53.720.000
AUSTRIA	2,65	2,41	2.650.000	24.100.000	26.750.000
PORTOGALLO	0,97	1,15	970.000	11.500.000	12.470.000
FINLANDIA	1,48	1,47	1.480.000	14.700.000	16.180.000
SVEZIA	2,73	2,74	2.730.000	27.400.000	30.130.000
REGNO UNITO	12,69	14,82	12.690.000	148.200.000	160.890.000
Totale parziale EUR-15	100,00	96,38	100.000.000	963.800.000	1.063.800.000
BULGARIA		0,14		1.400.000	1.400.000
REPUBBLICA CECA		0,51		5.100.000	5.100.000
ESTONIA		0,05		500.000	500.000
CIPRO		0,09		900.000	900.000
LETONIA		0,07		700.000	700.000
LITUANIA		0,12		1.200.000	1.200.000
UNGHERIA		0,55		5.500.000	5.500.000
MALTA		0,03		300.000	300.000
POLONIA		1,30		13.000.000	13.000.000
ROMANIA		0,37		3.700.000	3.700.000
SLOVENIA		0,18		1.800.000	1.800.000
SLOVACCHIA		0,21		2.100.000	2.100.000
Totale parziale EUR-12		3,62		36.200.000	36.200.000
TOTALE EUR-27	100,00	100,00	100.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000